

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1450

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FERRI**

Esenzione dei veicoli a motore ad alimentazione ibrida dall’addizionale erariale alla tassa automobilistica, di cui al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Presentata il 14 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a escludere tutti i veicoli a funzionamento ibrido dall’applicazione del cosiddetto « superbollo » (cioè l’addizionale erariale alla tassa automobilistica), introdotto nel 2011, sui veicoli di potenza superiore a 185 kW.

L’esclusione del superbollo è volta a incentivare l’acquisto di veicoli ecologici, in ottemperanza alla strategia di economia circolare e allo sviluppo della mobilità sostenibile nelle città.

Si tratta di un numero di veicoli circoscritto (circa 6.000), con un impatto contenuto sull’erario.

L’iniziale obiettivo del provvedimento che ha introdotto la tassa in esame era quello di generare un maggiore gettito fiscale; si è invece innescata una serie di effetti collaterali negativi, dovuti al calo delle immatricolazioni e del parco dei veicoli circolanti.

In particolare si sono verificati, nel medio e lungo periodo, un calo del gettito fiscale per lo Stato (pari al 22 per cento), delle nuove immatricolazioni e del fatturato del settore dei veicoli ibridi nonché una perdita significativa di posti di lavoro e di manodopera specializzata, con specifiche competenze commerciali e tecniche, dovuta alla riduzione costante del parco dei veicoli circolanti.

Ad oggi il superbollo su questa categoria di veicoli si è configurato come un disincentivo all’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale che non tiene peraltro conto dell’evoluzione tecnologica.

L’eliminazione del superbollo, invece, rappresenta un incentivo volto a incrementare il numero di vendite dei veicoli, con un aumento dell’IVA che, generando un maggior gettito fiscale, coprirebbe completamente i costi dell’intervento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni dell'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano ai veicoli a motore ad alimentazione ibrida.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

